



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

Roma, data del protocollo

N.

OGGETTO: D.Lgs. n. 81/2008 - Consegna del documento di valutazione dei rischi (DVR) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).  
Linee di indirizzo.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA

**Ministero dell'Interno** 

**Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Prot.: 0000324 del 22/01/2021 Uscita Cod. Amm. m\_it

Data: 22/01/2021 13:07:22





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

e, per conoscenza

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>

Il tema della consegna del documento di valutazione dei rischi (DVR) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) continua ad essere oggetto di problemi applicativi della normativa di riferimento, estremamente lapidaria sul piano testuale in ordine alla regolamentazione delle modalità di consultazione richiesta dai soggetti legittimati a tale tipologia di accesso.

La delicatezza delle questioni che vengono segnalate dal territorio, investendo l'esercizio delle prerogative riconosciute dalla legge a tale figura della sicurezza, richiede di tornare sull'argomento, parzialmente affrontato nella circolare n. 557/ST/0.3.3.1.0 del 7/02/2020, nell'ottica di fornire indicazioni di maggior dettaglio utili a consolidare modalità procedurali omogenee sul territorio, oltre che una diffusa consapevolezza sul tema stesso.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008:

- l'art. 18 in base al quale il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le medesime attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono «*consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)*».



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

La stessa norma prosegue, specificando, espressamente, che «...il documento è consultato esclusivamente in azienda», individuando, pertanto, in modo assolutamente inequivoco l'ambito spaziale di consultazione del DVR;

- l'art. 50, commi 4, 5 e 6, per effetto del quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza "ricevono copia dei documenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e all'art. 26 comma 3<sup>1</sup>, e che sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – oggi, del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 - e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni".

Non vi è dubbio, quindi, che al rappresentante dei lavoratori della sicurezza la normativa in esame riconosce, in correlazione agli obblighi del datore di lavoro, uno specifico diritto soggettivo di consultazione del documento di valutazione del rischio, connotato in modo pieno e peculiare rispetto alle previsioni generiche sull'accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Incontrovertibile è, parimenti, l'obbligo del datore di lavoro di consegnare il DVR al RLS.

Il deficit di chiarezza normativa circa le modalità da osservare per la consegna del documento è stato colmato nel 2009 dalla giurisprudenza ordinaria<sup>2</sup> che, dopo aver confermato il diritto del RLS di avere una copia del DVR, con correlativo obbligo del datore di lavoro di consegnarlo, ha chiarito che la consegna implica la materiale disponibilità del documento da parte del RLS con conseguente ricezione dello stesso sia in forma cartacea – fornendone, quindi, copia – che informatica.

La scelta circa la forma in cui ottenere la copia non può che spettare al RLS stesso, prosegue il giudice, il quale ha diritto di ricevere il documento nella modalità per esso preferibile ai fini della consultazione. Ciò in quanto «l'obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su

---

<sup>1</sup> La norma si riferisce al documento di valutazione dei rischi da interferenze, da redigere congiuntamente in caso di contratti di appalto. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, tale documento è sottoposto a criteri rigorosi di redazione e consultazione, meglio delineati dall'art. 14 del DM n. 127/2019.

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale di Milano n. 7273/09, RGL, Sezione lavoro, del 29/01/2010.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

*computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS, che presuppongono una analitica e approfondita conoscenza del documento in parola».*

Da tanto deriva che l'obbligo di consegna del DVR si intende assolto attraverso la messa a disposizione del documento nella forma, cartacea o informatica, prescelta dal RLS, che gli consenta di averne la piena disponibilità per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.

E' chiara la *ratio* sottesa alla disposizione, da rinvenirsi, come si ricava dalla sentenza in commento, nel fine di evitare che il datore di lavoro ostacoli in forme magari surrettizie e subdole il diritto del RLS a disporre di copia integrale del documento di valutazione dei rischi nella forma ritenuta più idonea a garantire una conoscenza approfondita ed analitica del documento, indispensabile per l'esercizio di tutte le prerogative riconosciute al RLS dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.

In ogni caso, come puntualizza il comma 6 del medesimo art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, al diritto di ricevere il documento di valutazione dei rischi da parte del RLS corrisponde l'obbligo del medesimo al rispetto della disciplina in materia di privacy, inteso anche come adozione in via cautelativa di misure tecniche ed organizzative poste a salvaguardia della riservatezza dei soggetti interessati.

La pronuncia in commento è dirimente anche con riferimento ad un altro aspetto, tuttora oggetto di controversia e strettamente correlato alla tematica in oggetto, concernente l'ambito di consultazione del documento in parola che il legislatore esclude al di fuori degli spazi aziendali.

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma anche nel più recente decreto in data 24/08/2018 con cui il Tribunale di Pisa – Sezione Lavoro, nel pronunciarsi sempre sul tema relativo al diritto di consultazione del DVR e, più in dettaglio, sulla possibilità per l'RLS di consultare il DVR anche fuori dalla sede aziendale, ha confermato quale sia *“l'ambito spaziale entro il quale il diritto di consultazione può essere esercitato, coincidente con il perimetro dell'azienda”*.

Va aggiunto, per inciso, che nella circostanza il giudice, benchè la parte ricorrente non l'avesse neppure invocata, ha precisato, anche in sede di giurisdizione ordinaria del lavoro, che nella fattispecie la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza *“è destinata a prevalere, quale lex specialis in ambito lavoristico, su quella generale in tema di diritto di accesso agli atti amministrativi”*<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Per la giurisprudenza amministrativa cfr. TAR Marche, Sez. I, 7 settembre 2016, n. 506; Tribunale di Taranto, Sez. Lav. 26 settembre 2017, n. 2944.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

Da tanto deriva che, al fine di preservare la *ratio* della scelta del legislatore di limitare l'ambito spaziale di consultazione del DVR, qualora il RLS opti per la consegna del documento in formato elettronico, l'organismo procedente dovrà curare che il file rilasciato non sia esportabile, né duplicabile o modificabile, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici di codifica.

In tale prospettiva, è chiaro che non potranno essere accolte richieste di consegna di copia del DVR in formato digitale sulla posta certificata dell'organizzazione di appartenenza del RLS, come pure l'utilizzo di tutti i canali che possano rendere il documento potenzialmente divulgabile all'esterno dell'ufficio o reparto ove lo stesso è custodito, trattandosi di procedure non conformi alla legge<sup>4</sup>

Quanto, infine, al luogo di consultazione, che il legislatore indica con il termine generico di "azienda", non si ritiene di fornire indicazioni specifiche al riguardo, trattandosi di scelte organizzative del datore di lavoro, fermo restando che ogni soluzione deve trovare attuazione all'interno dell'Ufficio o Reparto in cui è custodito il documento, atteso che ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 "*Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.*".

Sarà cura, pertanto, del datore di lavoro individuare all'interno della propria struttura, in cui è custodito il DVR, un ambiente idoneo nel quale il RLS possa svolgere l'attività di consultazione con il tempo e l'assistenza ritenuti dal medesimo necessari all'esercizio del proprio diritto.

Da ciò ne consegue che dovranno essere declinate le richieste di consultazione del documento presso locali della sede legale della Segreteria provinciale di appartenenza del RLS, ovvero presso le sedi di altri uffici della Polizia di Stato presenti nella provincia, in quanto in contrasto con la *ratio* della normativa in commento<sup>5</sup>.

Infine, per concludere su un tema, quello del diritto di consegna e consultazione del DVR, che deve contemperarsi con il diritto di accesso agli atti secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, le indicazioni dianzi fornite consentono anche di risolvere la questione della possibile concorrenza del diritto alla consultazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con il diritto di accesso disciplinato dall'art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 che una giurisprudenza di opposto orientamento sembra riconoscere alle

<sup>4</sup> Art. 55, comma 5, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008.

<sup>5</sup> Tribunale di Taranto. Sez. Lav. 26 settembre 2017, n. 2944



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

organizzazioni sindacali che agiscono per la tutela della salute sui luoghi di lavoro, allorquando richiedano l'acquisizione del DVR alla parte datoriale.

In tale contesto, sarà necessario bilanciare l'interesse esponenziale sotteso alla richiesta di accesso con le esigenze di riservatezza connesse all'adempimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato. Al riguardo va infatti rammentato che l'art. 3, lettera f), del Decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415, a norma dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 352/1992, considera inaccessibili alcune categorie di documenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, tra i quali espressamente *«atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati»*.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ciprari

